



**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
CLIENTI AL DETTAGLIO (non consumatori)**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica:

BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.P.A

Sede legale e amministrativa:

Piazza Giuseppe Mazzini N. 53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)

Sito Internet: www.bansco.it — e-mail: info@bansco.it

Codice ABI: 03235

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1121

Numero di iscrizione al R.E.A.: CE 1986 del 13/6/1925

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al registro delle imprese: 00136290616

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia per le materie a questa demandate dalle vigenti disposizioni di legge

Per ulteriori informazioni sul prodotto e per la stipula del contratto rivolgersi alle nostre Filiali di:

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Piazza G. Mazzini n.53

Tel.n.: 0823 893.111 — Fax n.: 0823 846.253

Sant'Arpino (CE)

Via A. De Gasperi n.106

Tel.n.: 081 501.20.40 — Fax n.: 081 501.26.71

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la Banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</p> <p><i>(Il TAEG consente al cliente di confrontare le varie offerte).</i></p>	<p>15,21%</p> <p>Ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG</p> <table border="0"> <tr> <td>Importo accordato/utilizzato intero periodo</td> <td>Euro 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Durata del credito</td> <td>Mesi 3</td> </tr> <tr> <td>Tasso debitore nominale annuo</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Commissione onnicomprensiva</td> <td>Euro 7,50</td> </tr> </table> <p>Il TAEG riportato nel presente documento si riferisce all'ipotesi di operatività indicata da Banca d'Italia formulata su un affidamento pari a 1.500 Euro, utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo con applicazione della commissione onnicomprensiva.</p> <p>Le condizioni e i tassi indicati saranno applicati sempre nel rispetto della misura massima consentita dalla legge 108/96 e della relativa normativa di attuazione.</p>	Importo accordato/utilizzato intero periodo	Euro 1.500,00	Durata del credito	Mesi 3	Tasso debitore nominale annuo	13%	Commissione onnicomprensiva	Euro 7,50
Importo accordato/utilizzato intero periodo	Euro 1.500,00								
Durata del credito	Mesi 3								
Tasso debitore nominale annuo	13%								
Commissione onnicomprensiva	Euro 7,50								

INTERESSI DEBITORI (I tassi massimi indicati vengono applicati compatibilmente con le soglie di tasso previste dalla Banca d'Italia in sede di rilevazione dei tassi usurari)

Tasso debitore annuo massimo nominale fisso	
<i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	13,00%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	16,00%
Tasso annuo per interessi di mora in caso di mancato pagamento degli interessi debitori	16,00 %

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

Spese istruttoria fido 'una tantum' per l'esame della concedibilità	Da riconoscere solo le spese pagate dalla Banca a terzi per visure ipocatastali e per perizie valutative	
Recupero spese per revisioni occasionali		
Spese trimestrali istruttoria fido:	Per trimestre	Su base annua
-	Nessuna	Nessuna
-		
Oneri per utilizzo oltre fido:		

<ul style="list-style-type: none"> • Commissione Istruttoria veloce CIV pari a: <p>Come noto l'art.117 bis (*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti *) del Testo Unico Bancario prevede espressamente che a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamenti, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.</p> <p>Il Decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 ha ora definito le caratteristiche della Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.), nei seguenti termini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. 2. non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi; 3. è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; 4. è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. <p>Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la commissione di istruttoria né il tasso d'interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extra fido.</p> <p>(*) La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario; 2. lo sconfinamento ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito. 	<p>Applicata in ipotesi di sconfinamenti in assenza di fido o utilizzo extrafido:</p> <table border="1"> <tr> <td>Importo Sconf.</td> <td>Comm.ne</td> </tr> <tr> <td>fino a 5.000 €</td> <td>5,00 €</td> </tr> <tr> <td>da 5001€ a 20.000 €</td> <td>20,00 €</td> </tr> <tr> <td>oltre 20.000 €</td> <td>50,00 €</td> </tr> </table>	Importo Sconf.	Comm.ne	fino a 5.000 €	5,00 €	da 5001€ a 20.000 €	20,00 €	oltre 20.000 €	50,00 €
Importo Sconf.	Comm.ne								
fino a 5.000 €	5,00 €								
da 5001€ a 20.000 €	20,00 €								
oltre 20.000 €	50,00 €								

COMMISSIONI

<p>Commissione Omnicomprensiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periodicità - Percentuale applicata <p style="text-align: right;">Percentuale su base annua</p> <p>Questa commissione si calcola sull'importo dell'affidamento concesso in proporzione alla durata (giorni effettivi) ed indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle somme dello stesso e addebitata al termine di ogni trimestre solare.</p> <p>Esempio di calcolo: Su di un trimestre di 92 gg con affidamento concesso di importo costante (euro $1.500 \times 92 \times 0,50 / 100$) = € 7,50</p>	<p style="text-align: right;">Trimestrale Max 0,50%</p> <p>Max 2,00%</p>
---	---

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai Fogli Informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

MODIFICA CONDIZIONI, RECESSO, PORTABILITA', E RECLAMI**Modifica condizioni**

Nel caso di Affidamento a durata indeterminata, la “Banca” si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali ed economiche pattuite con il presente contratto. Tale facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D.Lgs. 385/1993, delle relative disposizioni di attuazione e delle successive modifiche e integrazioni.

Nel caso di Affidamento a durata determinata, la “Banca” si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali ed economiche pattuite con il presente contratto che non abbiano ad oggetto tassi di interesse. Tale facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D.Lgs. 385/1993, delle relative disposizioni di attuazione e delle successive modifiche e integrazioni.

La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, - senza penalità e senza spese di chiusura - dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Recesso dal contratto

La Banca può recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito. Per il pagamento di quanto dovuto per capitale utilizzato e per interessi maturati, sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno.

Il Cliente può sempre recedere dall’apertura di credito in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente l’importo utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Portabilità

L’art. 8 della Legge 40/2007 ha introdotto la facoltà per il cliente di trasferire (art 1202 c.c. surrogazione per volontà del debitore) il proprio mutuo, apertura di credito o altro finanziamento, da una banca all’altra senza alcun addebito di penali o altri oneri di qualsiasi natura da parte della banca originaria e da quella subentrante

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, sito in Piazza Giuseppe Mazzini n.53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), anche per lettera raccomandata A/R, o per via telematica (e-mail info@bansco.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Peraltro, qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative ad operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 11/2010, il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 o 10 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

LEGENDA

TAEG	Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.																				
Tasso di interesse debitore (TAN= Tasso annuo nominale)	Corrispettivo, su base annua, riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.																				
Commissione Istruttoria Veloce -CIV-	<p>Esempio concreto del funzionamento della c.d. "commissione di istruttoria veloce"</p> <p>- Dal 1/9 al 10/09/2012 si verifica uno scoperto di conto con utilizzo di € 300,00 (unico prelevamento effettuato dal cliente) - dal 10/09/2012 al 20/07/2012 utilizzo di € 510,00 (generato da un da un secondo prelevamento effettuato dal cliente) dal 21/09/2012 al 29/09/2012 rientro del fido.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1/9-10/9/2012</th> <th>10/9-20/9/2012</th> <th>21/9-29/9/2012</th> <th>Totale dovuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utilizzo extra-fido</td> <td>Utilizzo Extra fido</td> <td>Nessun Utilizzo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>€ 300,00</td> <td>€ 5100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIV</td> <td>CIV</td> <td>CIV</td> <td>CIV</td> </tr> <tr> <td>€ 50,00</td> <td>€ 200,00</td> <td>€ 0,00</td> <td>€ 250,00</td> </tr> </tbody> </table>	1/9-10/9/2012	10/9-20/9/2012	21/9-29/9/2012	Totale dovuto	Utilizzo extra-fido	Utilizzo Extra fido	Nessun Utilizzo		€ 300,00	€ 5100,00			CIV	CIV	CIV	CIV	€ 50,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 250,00
1/9-10/9/2012	10/9-20/9/2012	21/9-29/9/2012	Totale dovuto																		
Utilizzo extra-fido	Utilizzo Extra fido	Nessun Utilizzo																			
€ 300,00	€ 5100,00																				
CIV	CIV	CIV	CIV																		
€ 50,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 250,00																		
Commissione omnicomprensiva	<p>Esempi di calcolo:</p> <p>↳ <i>Esempio 1: (fido costante nel trimestre)</i> fido accordato dal 1/1 al 31/3 € 1.500,00 (90gg) media del trimestre € 1.500,00 * 0,50% = € 7,50</p> <p>↳ <i>Esempio 2: (fido con variazione nel trimestre)</i> fido accordato dal 1/1 al 28/2 € 1.000,00 (59gg) fido accordato dal 1/3 al 31/3 € 1.500,00 (31gg) media del trimestre € 1.172,22 * 0,50% = € 5,86</p>																				
TEGM (tasso effettivo globale medio)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.																				

Il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, copia del presente Foglio Informativo

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)